

**CONTRATTO DI INGRESSO IN RSA****Tra**

- la Fondazione Istituto Geriatrico "La Pelucca" Onlus, di seguito denominata per brevità Fondazione, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) Via Campanella 8/10 - C.F. 85001850156, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore, _____, domiciliato per la carica ove sopra che delega per la stipulazione del presente contratto il Direttore Generale

e

- il/la Sig./Sig.ra ____ c.f. _____ nato/a a ____ il ____ / ____ / ____ residente a ____ prov. ____ via ____ n° ____ **di seguito per brevità indicato come "Ospite"**

e/o

- il/la Sig./Sig.ra ____ c.f. _____ nato/a a ____ il ____ / ____ / ____ residente a ____ prov. ____ via ____ n° ____ in qualità di (barrare la scelta corrispondente):

- Tutore
- Curatore
- Amministratore di Sostegno

di seguito per brevità indicato come "Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno"

1

e/o

- il/la Sig./Sig.ra ____ c.f. _____ nato/a a ____ il ____ / ____ / ____ residente a ____ prov. ____ via ____ n° ____, _____ (indicare il grado di parentela) dell'Ospite della RSA, in qualità di Obbligato in solido **di seguito per brevità indicato come "Terzo Obbligato"**

PREMESSO CHE

- la Fondazione Istituto Geriatrico "La Pelucca" Onlus gestisce una Residenza Sanitaria Assistenziale (di seguito RSA) "Residenza La Pelucca" con sede in Via Campanella 8/10 a Sesto San Giovanni accreditata e contrattualizzata dalla Regione Lombardia che costituisce un'unità d'offerta socio-sanitaria classificata come Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani, autorizzata al funzionamento per n. 108 posti letto con provvedimento n. 582 del 21.12.2009 dell'ASL della Provincia di Milano ed accreditata dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 11260 del 10.02.2010 per n. 108 posti letto, dei quali n. 108 contrattualizzati e di cui 23 accreditati come Nucleo Alzheimer con DGR 1455 del 31.10.2013;
- l'ingresso non potrà aver corso senza la sottoscrizione del presente atto e senza che le parti abbiano preso cognizione e sottoscritto esplicitamente le cosiddette clausole vessatorie, riproposte in coda al presente contratto.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

**CONTRATTO DI INGRESSO IN RSA****ART.1 – Oggetto del contratto**

Oggetto del contratto è la presa in carico dell'Ospite da parte della Fondazione per l'erogazione in regime di lungo-degenza delle appropriate prestazioni aventi natura socio-sanitaria, con prevalenza della componente assistenziale e sociale, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente di Regione Lombardia per le RSA e dalla Carta dei Servizi e dal "Regolamento di accesso alla RSA della Fondazione", accessibili nella sezione trasparenza del sito internet della Fondazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in cambio dell'impegno, da parte dell'Ospite e dei soggetti obbligati, al pagamento delle rette dovute.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Decorrenza

Il contratto decorre dal giorno _ _ / _ _ / _ _ _ _ , data di ingresso dell'Ospite, ed è a tempo indeterminato.

ART. 3 – Obblighi della Fondazione

La Fondazione si obbliga ad erogare assistenza avente natura socio-sanitaria secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente di emanazione nazionale o di Regione Lombardia per le RSA e dalla Carta dei Servizi con i relativi "Regolamento di accesso alla RSA" e "Codice Etico della Fondazione" in vigore, nonché delle successive variazioni ed integrazioni di tutta la documentazione qui richiamata che risultino essere approvate dal Consiglio di Amministrazione ed attengano alla gestione dell'ospitalità e dell'offerta dei servizi erogati.

Accanto alla preminente attività di natura socio-sanitaria la Fondazione si obbliga a garantire le seguenti prestazioni:

- tenuta della documentazione sanitaria e sociosanitaria
- rispetto dei protocolli assistenziali e delle procedure interne legate alla somministrazione dei servizi
- custodia dei beni personali consegnati ed accettati
- copertura assicurativa rispetto ad eventuali danni che possano derivare ai beni ricevuti in consegna, previo accertamento di eventuali responsabilità dirette dell'Ente
- copertura assicurativa coprente la responsabilità civile anche per i danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia; la polizza non prevede franchigie opponibili ai terzi danneggiati
- rispetto della privacy
- diffusione della Carta dei Servizi
- raccolta della Customer Satisfaction almeno una volta l'anno e diffusione dei risultati ottenuti
- specificazione attraverso la Carta dei Servizi, o attraverso altri mezzi ritenuti idonei, del tipo di prestazioni che non sono incluse nella retta di degenza in vigore, secondo le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione
- rilascio di certificazioni ai fini fiscali riguardo i servizi che prevedono una compartecipazione al costo da parte dell'utente, entro i tempi annuali utili ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi

2

ART. 4 - Modalità di erogazione delle prestazioni

Le modalità di erogazione delle prestazioni/servizi sono descritte nel dettaglio nella Carta dei Servizi pubblicata sul sito internet dell'Ente, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In ogni caso i servizi operano nel rispetto delle abitudini dell'Ospite e nel confronto continuo con i familiari, con i quali viene condiviso il Progetto Individuale e le successive variazioni.

Art. 5 – Obblighi dell'Ospite e degli altri Contraenti

L'Ospite e/o il Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno si obbliga a:

**CONTRATTO DI INGRESSO IN RSA**

- a fronte delle prestazioni erogate, alla corresponsione mensile della retta, come fissata dal Consiglio di Amministrazione;
- corrispondere all'Amministrazione della Fondazione una cauzione pari ad una mensilità;
- consegnare alla Fondazione in fotocopia i seguenti documenti: Carta d'Identità, Codice Fiscale, Carta SISS e tesserini di esenzioni, riconoscimenti di invalidità, gli esiti di esami ematici e strumentali e delle visite specialistiche effettuate recentemente;
- riferire altri dati che verranno richiesti, ed in particolare i nominativi e indirizzi completi dei parenti, altre notizie anagrafiche (n° figli maschi e femmine, stato civile, ecc.) e sulle abitudini di vita;
- sottostare ad un periodo di prova di 30 (trenta) giorni per verificare la compatibilità reciproca ed il possesso da parte dell'Ospite delle caratteristiche e delle condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito. Durante questo periodo ognuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di fornire spiegazioni. La Fondazione si riserva ogni decisione circa eventuali dimissioni, anche dopo un periodo di prova favorevole, per motivi che possono essere già citati nel regolamento o non contemplati in esso, la cui gravità è stabilita dalla stessa Fondazione (tra i quali anche quello del mancato rispetto degli obblighi economici di cui agli articoli 6, 7 e 8);
- nulla opporre circa eventuali dimissioni disposte dalla Fondazione, come da successivo art. 10;
- rispettare ed osservare il presente contratto e tutte le norme statutarie e regolamentari in vigore nella Fondazione;
- accettare il trasferimento presso le competenti strutture ospedaliere in caso di malattia acuta;
- farsi carico delle eventuali spese sanitarie non comprese nella retta giornaliera (visite specialistiche ed esami non riconosciuti dal SSR) e delle spese personali (abbigliamento, generi voluttuari);
- comunicare tempestivamente alla Fondazione eventuali variazioni riguardanti le persone di riferimento o sostegno (es. amministratore di sostegno, familiare di riferimento).

Tutti gli obblighi economici previsti dal presente contratto, consistenti nella corresponsione mensile della retta di degenza e di ogni altra somma dovuta alla Fondazione sulla base del presente accordo, sono garantiti, in via solidale con l'Ospite, dal terzo Obbligato.

3

Art. 6 – Deposito cauzionale e retta di degenza

Previamente all'ingresso in struttura è richiesto il pagamento di un deposito cauzionale, pari ad una mensilità di retta (30 giorni), da versarsi con bonifico o assegno bancario.

Le rette sono indicate nella Carta dei Servizi e variano in relazione al numero di posti letto per camera, al Comune di residenza dell'Ospite e al Nucleo di inserimento. I Contraenti prendono atto che, per motivi di ordine sanitario-organizzativo, valutati esclusivamente dalla Direzione Sanitaria dell'Ente, il posto letto attribuito al momento dell'accesso in struttura potrà essere sostituito da altro; in tale ipotesi la Direzione dell'Ente darà tempestiva comunicazione scritta ai Contraenti, i quali non potranno opporsi alle decisioni assunte, fatta salva la facoltà di recesso dal presente contratto ove la variazione determini un aumento della retta di degenza.

La retta a carico dei Contraenti ammonta ad euro __ __ , __ __ (_____/00) giornalieri per la camera a __ posti letto. Sono esclusi dalla retta il costo del servizio trasporto per eventuali visite specialistiche (che dipende dal fornitore individuato) e il costo delle visite specialistiche stesse.

Le rette vengono fissate dal Consiglio di Amministrazione, generalmente una volta l'anno. I Contraenti prendono atto che nel corso del ricovero l'importo della retta può subire adeguamenti dell'indice Istat. Possono inoltre essere previste delle variazioni, anche in aumento, al verificarsi di spostamento di Nucleo e/o stanza, maggiori oneri del personale, maggiori oneri gestori e/o derivanti dall'adeguamento a normative nazionali e/o regionali.

In caso di variazione, la Fondazione provvederà ad informare gli obbligati mediante comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima dell'applicazione.

La decorrenza dell'aumento delle rette non potrà essere retroattiva.

Gli Obbligati, con preavviso di 15 (quindici) giorni rispetto alla data di applicazione della variazione, avranno facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta da far pervenire alla sede della Fondazione. L'efficacia del contratto cesserà al ricevimento della manifestazione di recesso.

**CONTRATTO DI INGRESSO IN RSA**

Nel silenzio degli Obbligati entro il predetto termine, il corrispettivo così come variato si intenderà accettato.

Nel caso di ritardato ingresso e assenze si concorda quanto segue in ordine al pagamento della retta:

- a) eventuali ritardi all'ingresso e/o all'avvio delle prestazioni, rispetto alla data fissata dal contratto di ingresso, determineranno l'applicazione immediata della retta giornaliera;
- b) in caso di accoglienza presso la struttura nel corso del mese, si applica la retta in vigore per i giorni di frequenza;
- c) in caso di decesso o di dimissioni da parte della Fondazione, le rette dovute dovranno essere versate comprendendo il giorno della liberazione del posto;
- d) nel computo delle giornate di presenza viene sempre addebitata per intero la retta riferita al giorno d'ingresso e di uscita;
- e) nel caso di assenza, breve o prolungata (per cause diverse dal ricovero ospedaliero e non dipendenti dal gestore), per la conservazione del posto e dei servizi specifici, le rette dovute dovranno essere versate regolarmente;
- f) per le assenze dovute a ricovero ospedaliero, vacanze o permanenze extra istituzionali autorizzate, la retta verrà addebitata per intero nei primi 15 gg., subirà una riduzione pari al 20% dal 16° giorno al 40° giorno, e ritornerà ad essere addebitata integralmente dal 41° gg. in poi.

Art. 7 – Modalità di pagamento della retta di degenza

L'Ospite (o, per suo conto, il Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno) e il terzo Obbligato si impegnano in solido nei confronti della Fondazione al pagamento della retta con cadenza mensile entro il 10 di ogni mese, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione; il versamento dovrà essere effettuato mediante SDD (addebito automatico in conto corrente).

Con l'addebito dell'ultima retta di degenza si procederà a compensazione della stessa sul deposito cauzionale per il calcolo delle eventuali somme a debito o credito.

L'Ospite e/o il Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno e/o i familiari, ove ricorrano le condizioni stabilite dai regolamenti comunali, possono richiedere la compartecipazione dell'Ente locale competente al pagamento della retta. In caso di erogazione della retta o di parte di essa ad opera del Comune di appartenenza, i soggetti obbligati autorizzano la Fondazione a incassare i contributi erogati, se non assegnati direttamente all'ospite.

4

Art. 8 – Mancato pagamento della retta di degenza

In caso di mancato pagamento delle rette dovute saranno applicati gli interessi moratori e, qualora il pagamento non avvenga per due mensilità, salvo diversi accordi di dilazione dei pagamenti previamente intervenuti con la Direzione, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c.

In caso di mancato tempestivo pagamento della retta entro il termine previsto, l'Ente provvederà inoltre ad incamerare il deposito cauzionale a compensazione totale o parziale del credito e, al contempo, formalizzata diffida nei confronti dell'Ospite e/o del Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno e del Terzo Obbligato, a mezzo di raccomandata A.R. o pec, richiederà la ricostituzione del medesimo deposito entro 15 giorni.

Laddove il deposito cauzionale non sia ricostituito nei termini di cui sopra, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ.

Art. 9 – Qualità del servizio e pagamento della retta di degenza

Nel caso in cui la qualità del servizio erogato non dovesse essere ritenuta congrua secondo la valutazione soggettiva espressa dall'Ospite e/o dagli altri Contraenti, tale condizione, anche nel caso in cui venga invocata quale causa di risoluzione per inadempimento, non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento delle rette e di ogni altra somma dovuta.

**CONTRATTO DI INGRESSO IN RSA****Art. 10 – Periodo di prova / Recesso / Risoluzione**

Il presente contratto è soggetto ad un periodo di prova di 30 (trenta) giorni, durante il quale ciascuna delle parti può recedere con effetto immediato e senza obbligo di motivazione, fatto salvo il pagamento del periodo usufruito, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del presente contratto.

Qualora il recesso non avvenga durante il periodo di prova, il contratto si intenderà perfezionato e rimarrà valido fino a scadenza. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dei Contraenti di recedere, mediante nota scritta indirizzata al Presidente della Fondazione, con un preavviso di 15 (quindici) giorni. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, la Fondazione procederà all'addebito della retta dovuta per i giorni di preavviso non garantiti.

La Fondazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con conseguenti dimissioni dell'Ospite, nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento delle rette dovute per due mesi;
- b) mancata accettazione delle nuove rette in caso di variazione;
- c) qualora sopravvenga una situazione, accertata e documentata dal Direttore Sanitario della Fondazione, che renda impossibile la permanenza dell'Ospite in RSA o sussista una situazione di incompatibilità anche organizzativa;
- d) assenza superiore ai dieci giorni non motivata da ricovero ospedaliero o da altre ragioni ritenute giustificative dell'assenza ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- e) revoca del consenso prestato al trattamento dei dati personali e/o dei dati di salute e/o al consenso allo svolgimento degli atti medici di tutela della salute;
- f) nel caso in cui l'ospite commetta ripetutamente gravi infrazioni al regolamento interno, mettendo a repentaglio la propria o l'altrui incolumità;
- g) nel caso in cui l'ospite, dopo rinnovati richiami, arrechi pregiudizio agli ospiti ed alla comunità della RSA ovvero sia causa di gravi disturbi o molestie per altri ospiti;
- h) nel caso in cui l'ospite ovvero i suoi parenti o aventi causa rifiutino il trasferimento in altro posto letto;
- i) nel caso di lesioni del rapporto fiduciario tra l'Ospite e/o i suoi familiari e/o il Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno e/o il Terzo Obbligato e gli operatori della Fondazione, in qualsiasi modo determinatosi, ad insindacabile giudizio del Direttore Generale e del Direttore Sanitario della Fondazione, previa comunicazione al Presidente, a garanzia dell'Ospite;
- j) estinzione o trasformazione della Fondazione.

In caso di risoluzione del contratto, la dimissione avverrà con un preavviso di 15 giorni e, in ogni caso, i servizi della Fondazione daranno supporto per la ricerca di soluzioni alternative, fatto salvo il pagamento del periodo usufruito e degli interessi legali.

In tutti i casi di cessazione del contratto la Fondazione dovrà darne formale comunicazione ai servizi sociali del Comune di residenza, all'ASST e all'ATS di competenza, affinché le dimissioni avvengano in forma assistita.

Resta fermo l'obbligo dell'Ospite e/o del Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno e del Terzo Obbligato di corrispondere eventuali rette arretrate al momento della cessazione del rapporto contrattuale, oltre agli eventuali oneri sostenuti dalla Fondazione per ottenere il rilascio del posto letto.

Art. 11 – Domicilio e aggiornamento dati

A tutti gli effetti del contratto, le parti eleggono il proprio domicilio come dichiarato nel preambolo e le comunicazioni e le notificazioni fatte presso tali domicilia saranno valide a tutti gli effetti di legge.

Sarà cura del/i sottoscrittore/i provvedere con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'anagrafica dell'Ospite (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari, situazioni pensionistiche, stato di riconoscimento dell'invalidità civile, ecc.) sia i dati degli altri Contraenti (residenza, recapiti telefonici, riferimenti bancari, ...); in caso di ritardi od omissioni, graveranno sul/i sottoscrittore/i le spese e gli eventuali danni.

Ogni modifica di domicilio/dati, per essere valida, dovrà essere comunicata per iscritto (mail, pec, raccomandata a/r) al domicilio dell'altra parte.

**CONTRATTO DI INGRESSO IN RSA**

In caso di decesso del/i sottoscrittore/i e di mancanza di altre persone di riferimento note, la Fondazione farà riferimento al Comune di provenienza.

Art. 12 – Oggetti e beni personali

È vietato introdurre in struttura oggetti pericolosi (a mero titolo esemplificativo, armi) o ingombranti (a titolo di esempio, mobili). Si invita, inoltre, a non tenere con sé oggetti personali di valore o grosse somme di denaro, di cui la Fondazione può rifiutare la custodia.

Ai sensi degli artt. 1783-1786 Codice Civile la Fondazione risponde:

- 1) quando le cose dell'Ospite le sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare, ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c.

Per chi lo richiedesse, la Fondazione mette a disposizione un servizio gratuito di custodia beni e valori personali: oggetti preziosi, di valore e denaro in contanti, ove accettati dalla Fondazione, possono essere depositati presso la Direzione della Struttura, la quale rilascerà apposita ricevuta.

La Fondazione declina dunque ogni responsabilità circa il deterioramento, la distruzione o la sottrazione di tali beni ove non siano stati lasciati in custodia alla Direzione.

Le parti concordano che, alle dimissioni dell'Ospite a qualsiasi titolo, gli oggetti lasciati in giacenza e non ritirati entro 15 giorni rimarranno nella disponibilità della Fondazione.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

I firmatari del presente contratto di ingresso, in riferimento al D. Lgs 196/2003 e al Reg. EU 679/2016 (GDPR) dichiarano di essere stati informati sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati, secondo l'informativa allegata al presente contratto.

Art. 14 – Certificazioni fiscali

La Fondazione rilascerà ad ogni Ospite una certificazione del pagamento delle rette ai fini fiscali entro i termini utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 15 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di altri provvedimenti amministrativi regionali, incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso si intenderà automaticamente modificato e integrato.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti le condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente i fruitori dovranno scrupolosamente attenersi.

Qualora le stesse non dovessero essere condivise, le parti potranno recedere dal contratto nei termini previsti dal precedente art.10.

Art. 16 – Calcolo dei giorni

Tutti i termini e le scadenze espresse in giorni nel presente contratto si intendono calcolati da calendario. Se il termine è un giorno festivo, si intende rinviato al giorno successivo.

Art. 17 – Divieto di cessione

Il presente contratto non può essere ceduto dalle parti, salvo consenso scritto delle parti stesse, se non in caso di estinzione o trasformazione della natura giuridica della Fondazione o cause di forza maggiore.

**CONTRATTO DI INGRESSO IN RSA****Art. 18 - Foro competente in via esclusiva**

La presente scrittura privata è valida a tutti gli effetti civili e di legge. Le parti dichiarano che per eventuali controversie, in qualsiasi modo derivanti e/o connesse all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, la competenza territoriale esclusiva sarà del Foro di Monza.

Art. 19 – Registrazione

Le parti concordano che la presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972 n° 634 ed a spese del richiedente (comprese le spese per bolli, copie, ecc.).

Art. 20 - Variazioni della normativa

Nel caso la normativa in materia di contratto di ingresso in RSA dovesse mutare, le parti convengono già fin d'ora che il contratto verrà sostituito/integrato con il recepimento delle variazioni normative.

Eventuali modifiche diverse da quelle stabilite dalle normative nazionali o regionali in materia, hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti.

Allegati:

1. Informativa privacy;
2. Delega alle informazioni di carattere sanitario.

Letto, confermato e sottoscritto in data __ / __ / ____

L'Ospite _____

Il Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno _____

Il Terzo Obbligato _____

Per la Fondazione (_____) _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile, le parti dichiarano di avere attentamente letto e valutato il presente contratto, di esserne pienamente e consapevolmente edotte approvandolo in ogni sua parte.

In particolare, le parti danno atto di avere riletto ed approvato espressamente le seguenti clausole, valutate come "vessatorie": 5 (Obblighi dell'Ospite e degli altri Contraenti), 6 (Deposito cauzionale e retta di degenza), 9 (Mancato pagamento della retta di degenza), 10 (Periodo di prova/recesso/risoluzione), 12 (Oggetti e beni personali), 17 (Divieto di Cessione), 18 (competenza territoriale esclusiva).

L'Ospite _____

Il Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno _____

Il Terzo Obbligato _____

Per la Fondazione (_____) _____